

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI

D'INTESA TRA:
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
LA CAMERA PENALE "VITTORIO CHIUSANO" DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E DELLA VALLE D'AOSTA
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SOMMARIO

Premessa

- A. Avvertenza generale
- B. Ambito di utilizzo del portale del difensore
- C. Modalità di utilizzo del portale in caso di regolare funzionamento
- D. Modalità di utilizzo del portale in caso di mancata visibilità del fascicolo
- E. Procedura di emergenza
- F. Mancato funzionamento portale
- G. Deposito di atti e produzioni documentali in udienza
- H. Chiarimenti sul deposito di atti a mezzo pec
- I. Accesso del difensore al fascicolo informatico

PREMESSA

A seguito del confronto con le rappresentanze dei Magistrati e del personale amministrativo degli Uffici Giudiziari coinvolti, con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e della locale Camera Penale, si redigono, d'intesa con gli Uffici Giudiziari di cui in intestazione, le presenti note volte a facilitare la gestione pratica delle criticità manifestate dai colleghi del Foro nell'utilizzo del **Portale Deposito Atti Penali** (in seguito anche *Portale*).

Il presente documento trae le mosse dal rilievo delle persistenti criticità che presenta il Portale Deposito Atti penali in uso ai difensori, tra le quali si evidenziano:

- la mancata visibilità fra i "*procedimenti autorizzati*" di tutti i procedimenti in cui il Difensore è già stato nominato (di fiducia o d'ufficio), con atto già nella disponibilità dell'Ufficio procedente;
- la incongruenza tra la fase processuale in cui sono mostrati taluni dei "*procedimenti autorizzati*" e quella effettivamente in corso e la correlata mancata indicazione dei numeri di registro relativi a ciascuna fase: ad esempio, fascicoli pendenti nella fase del giudizio dibattimentale vengono mostrati in fase di indagine (con il solo R.G.N.R.) con conseguente impossibilità del Difensore di depositare atti relativi alla fase dibattimentale anche in prossimità della scadenza dei termini per il deposito e nonostante l'attivazione, infruttuosa, del sollecito; lo stesso accade talvolta per i procedimenti pendenti davanti al GIP/GUP.
- la mancata previsione, nel menu degli "*atti successivi*" depositabili, di specifici atti previsti dal codice di rito (a titolo esemplificativo: le istanze di dissequestro; le istanze di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione da parte dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o ad altra misura restrittiva; la revoca di costituzione di parte civile ex art. 82 c.p.p.);

- l'impossibilità di ottenere, con immediatezza, la conferma dell'esito positivo del deposito dell'atto caricato a Portale, con conseguente incertezza sul rispetto di termini previsti a pena di nullità o decadenza;
- la difficoltà nell'interlocuzione con gli Uffici Giudiziari destinatari dei depositi effettuati sul Portale, in particolare per la comunicazione degli eventuali motivi di rifiuto dell'atto (oggi vincolati ad una serie ristretta e non esaustiva di motivazioni preimpostate e non evocative, in modo chiaro, della ragione tecnica del rigetto, ma standardizzate e poco eloquenti);
- l'attuale impossibilità per il Difensore di avere accesso (da remoto), e quindi di consultare gratuitamente, il contenuto del fascicolo informatico di cui all'art. 111-ter c.p.p., poiché tale funzione non è strutturalmente prevista dal Portale che in realtà serve solo ad effettuare il deposito di un numero limitato (e non esaustivo) di atti del Difensore, ma non garantisce (come dovrebbe avvenire in un *processo* a tutti gli effetti "*telematico*") la consultazione a distanza del fascicolo informatico da parte dei Difensori e degli utenti esterni (allo stato, è prevista solo la possibilità di ottenere, da remoto, copia informatica integrale del fascicolo delle indagini dopo l'avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*).

Ciononostante, vi è l'immediata necessità di procedere, seppur gradualmente, all'utilizzo del Portale quale unico canale di deposito degli atti, in ossequio al disposto normativo che impone l'obbligatorietà dello stesso.

Alla luce di tale premessa, d'intesa con gli Uffici giudiziari, nell'attesa che le varie problematiche tecniche vengano risolte dagli Uffici ministeriali competenti grazie alle segnalazioni che sono state e che verranno inviate, si sono elaborate le seguenti linee guida per il deposito degli atti sul Portale, invitando gli avvocati ad attenersi ad esse, evitando, ove possibile, la duplicazione o l'utilizzo alternativo di altre modalità di deposito degli atti (PEC ovvero deposito di copia cartacea in segreteria/cancelleria).

Resta fermo che, nel caso in cui il deposito degli atti mediante il Portale risulti impossibile a causa di difficoltà tecniche, il difensore potrà rappresentare (ove possibile, documentando) tale impossibilità e provvedere al deposito dell'atto mediante p.e.c. o in modalità cartacea (art. 175 *bis*, comma III, c.p.p. e art. 1, comma IX, decreto ministeriale 206/2024), senza incorrere in alcuna declaratoria di inammissibilità, come concordato con i referenti degli Uffici giudiziari che sottoscrivono le presenti Linee guida.

A)

AVVERTENZA GENERALE

In via generale, si consiglia a tutti i difensori di verificare, con idoneo margine temporale, ove possibile l'effettiva visibilità del fascicolo sul PDP e l'esistenza del tipo di atto da depositare tra quelli previsti nel sistema.

In caso di non visibilità, andranno effettuati, nell'ordine:

1. il sollecito all'Ufficio Giudiziario avanti al quale pende il procedimento;
2. il rinnovo del deposito dell'atto di nomina del Difensore al medesimo Ufficio.

B)

AMBITO DI UTILIZZO DEL PORTALE DEL DIFENSORE

Quanto all'ambito di utilizzo del Portale da parte dei Difensori, va inoltre precisato che, oltre ai casi di deposito obbligatorio degli atti mediante il Portale:

1. **IL PORTALE PUO' (MA NON DEVE OBBLIGATORIAMENTE) ESSERE UTILIZZATO** per gli atti e documenti di cui all'art. 3 del D.M. 217/2023 (come modificato da D.M. 206/2024).

In particolare, il deposito di atti può avere luogo anche con modalità non telematiche, fino al 31.12.2025, per i procedimenti in materia **cautelare** (libro IV cpp) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di **sequestro probatorio**.

In materia **cautelare**, è preferibile che le **istanze relative all'esecuzione delle misure cautelari personali** (revoca, sostituzione, autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura) non vengano trasmesse tramite Portale (che non prevede un elenco esaustivo della tipologia di atti depositabili), ma con modalità analogica (deposito cartaceo in cancelleria o a mezzo PEC) in modo che tali istanze possano essere esaminate con priorità dal Giudice competente.

2. **IL PORTALE NON PUO' ESSERE UTILIZZATO**, per ragioni tecniche, per il deposito di:

- atti destinati alla sezione misure di prevenzione;
- atti relativi a procedimenti pendenti in grado di appello e cassazione;
- procedimenti *ex artt. 665 e ss. c.p.p.* (incidenti di esecuzione);
- istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato¹;
- istanze di liquidazione di onorari professionali²;
- appelli avverso sentenze del Giudice di Pace;
- reclami *ex art. 410 bis c.p.p.* avverso archiviazione e atti conseguenti, indirizzati al Tribunale;
- atti destinati alla Corte d'Assise.

Si precisa invece che l'opposizione a richiesta di archiviazione del Difensore va depositata SEMPRE mediante Portale.

3. **IL PORTALE NON DEVE ESSERE UTILIZZATO** per le **produzioni** di udienza, che vanno ammesse dal giudice nel contraddittorio delle parti³ e, per ora, per le **richieste di copie indirizzate alle cancellerie**⁴.

C)

MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTALE IN CASO DI REGOLARE FUNZIONAMENTO

Nel caso di uso del Portale per il deposito della **NOMINA FIDUCIARIA**, il difensore sarà tenuto a:

¹ Per le istanze ammissione al patrocinio → deposito via pec a: depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacert.it

² per le istanze di liquidazione di onorari del difensore (*ex DPR 115/2002*) → deposito tramite **portale SIAMM / LSG** (<http://lsg.giustizia.it>);

³ In proposito si rimanda a quanto riportato alla successiva **lett. G**).

⁴ Le copie telematiche continueranno ad essere richieste con i canali attualmente in uso. Si precisa che la richiesta di copie cartacee deve essere effettuata allo sportello competente.

- **ALLEGARE** alla nomina **unicamente** l'atto abilitante (es. avviso *ex 415 bis* c.p.p., esito 335 c.p.p., atto di PG da cui risulti il R.G.N.R., ecc.) e l'eventuale **Atto Contestuale**, selezionando dall'elenco previsto dal Portale (es. revoca precedente difensore, memoria difensiva, elezione di domicilio, ecc.);
- **NON ALLEGARE** alla nomina, come Allegati semplici, atti diversi da quelli previsti come Atti Contestuali (il deposito degli stessi in modo non conforme equivale al loro omesso deposito);

Nel caso di deposito di **Atti Successivi**, in un procedimento visualizzato tra quelli “*autorizzati*”, il Difensore sarà tenuto a:

- **DEPOSITARE** separatamente ogni atto, con espressa indicazione del tipo di atto;
- **NON DUPLICARE** il deposito mediante altri canali, qualora il Portale generi correttamente la ricevuta di avvenuto deposito e di avvenuta accettazione dell'atto.

DEPOSITO DI ATTI NON TIPIZZATI

Laddove, in presenza di un procedimento correttamente visibile tra quelli “*autorizzati*”, il Difensore debba depositare un *Atto Successivo* non compreso nell'elenco del Portale (predisposto da DGSIA), il deposito può avvenire utilizzando, come tipologia di atto, la “*memoria difensiva*”; l'atto così ricevuto non potrà chiaramente essere ritenuto inammissibile in ragione della non conformità della tipologia di atto selezionata.

Si ricorda che le **istanze di natura cautelare** (ad es. istanza ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari) vanno trasmesse a mezzo PEC (cfr. *supra*, *lett. B*), punto 1).

Solo nel caso in cui si tratti di atti urgenti e con scadenza imminente, si rimanda alla procedura indicata alla successiva *lett. E*).

D)

MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTALE IN CASO DI MANCATA VISIBILITA' DEL FASCICOLO

Nel caso in cui il Difensore **NON abbia la VISIBILITÀ** di un procedimento nel quale sia stato ritualmente nominato, ovvero ne abbia la visibilità soltanto limitatamente ad una fase (ad esempio, in quella delle indagini preliminari con il n. di R.G.N.R., ma non in quella nel dibattimento con il relativo R.G. DIB.), lo stesso potrà, nell'ordine:

- a) quando vi è già stato avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415 bis* c.p.p., ovvero richiesta di decreto penale di condanna o di giudizio immediato, **utilizzare la funzione di “sollecito”** tramite Portale, indirizzandola all'ufficio presso il quale si trova il fascicolo⁵;
- b) negli altri casi, ovvero se il problema persiste, **depositare nuovamente la nomina di fiducia**, unitamente all'atto abilitante;

⁵ Nel caso in cui il fascicolo non si trovi più, o non si trovi ancora, presso l'ufficio destinatario del sollecito, la richiesta verrà rigettata con la motivazione “UFFICIO DESTINATARIO ERRATO” e sarà quindi cura del difensore inoltrare nuovo sollecito all'ufficio rispettivamente a monte o a valle.

- c) se, nonostante gli esperiti tentativi, il problema della visibilità del procedimento non si risolvesse e sussistesse un'effettiva urgenza di depositare un atto, adottare la **procedura di emergenza** descritta al punto che segue.

E)

PROCEDURA DI EMERGENZA

Solo per gli **ATTI URGENTI** (a titolo esemplificativo: opposizione e richiesta di rito alternativo a seguito di decreto di giudizio immediato; lista testi; **impugnazioni**; istanze di rinvio per legittimo impedimento a ridosso dell'udienza), e soltanto in caso di **SCADENZA PROSSIMA** del termine per il deposito degli stessi, il Difensore che non abbia corretta visibilità del procedimento autorizzato sul Portale (nei termini descritti al punto D) può procedere al deposito seguendo la procedura prevista per l'atto di nomina, allegando:

- come **Atto principale**, l'atto di nomina (o altro atto proveniente dall'Autorità da cui risulti la nomina stessa) firmato digitalmente;
- l'**Atto abilitante** (da cui si evince la conoscenza del procedimento);
- come **Allegato**, l'atto urgente da depositare, anch'esso firmato digitalmente⁶;

In tali casi, il difensore invierà anche una PEC all'indirizzo di posta ordinaria dell'ufficio competente in ragione dell'atto depositato⁷, segnalando il disservizio e l'avvenuto invio, insieme alla nomina, dell'atto urgente di volta in volta depositato.

F)

MANCATO FUNZIONAMENTO PORTALE

Nel solo caso di totale impossibilità di uso del Portale, che impedisce anche il ricorso alla procedura di emergenza di cui al punto che precede, gli atti di appello e gli altri atti urgenti potranno essere inviati dal Difensore via pec, o consegnati in cartaceo alla segreteria o alla cancelleria competente, evidenziando il mancato funzionamento del Portale con dichiarazione allegata all'atto in forma analogica e sottoscritta dal Difensore.

G)

DEPOSITO DI ATTI E PRODUZIONI DOCUMENTALI IN UDIENZA

Resta fermo il diritto delle Parti, durante l'udienza, di produrre documenti cartacei a norma dell'art. 234 c.p.p. e depositare atti che debbano, a pena di decadenza, essere depositati nell'udienza

⁶ Si precisa che solo nell'ambito della procedura di emergenza, al Difensore (anche d'ufficio) viene consentito di depositare l'atto urgente come allegato a una qualsiasi nomina o ad un atto da cui la stessa si evince.

⁷ Sezione presso la quale pende il processo cui si riferisce lista testi o udienza:

■ sez1.penale.tribunale.torino@giustizia.it

■ sez3.penale.tribunale.torino@giustizia.it

■ sez4.penale.tribunale.torino@giustizia.it

■ sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it

nonché, per la sezione GIP-GUP, a: cancelleria.gipgup.tribunale.torino@giustizia.it

Solo in caso di atto di APPELLO depositato con la procedura emergenziale descritta andrà indirizzato un messaggio dalla PEC del difensore all'indirizzo peo: impugnazioni.dibattimento.tribunale.torino@giustizia.it

medesima (ad es. atto di costituzione di parte civile), ovvero atti che, per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica (art. 111 *bis*, comma 3, c.p.p.).

In tali casi, le parti (Difensore e PM), **su richiesta del giudice**, si impegnano a rendere disponibile alla cancelleria del Giudice una copia informatica, dal contenuto conforme, dei documenti e degli atti già depositati in cartaceo in udienza.

I difensori potranno provvedervi tramite PEC o mediante Portale.

In caso di invio mediante PEC, nell’oggetto del messaggio andranno precisati gli estremi del procedimento, il nome del Giudice e la data d’udienza (“*Produzione documentale proc. pen. n. ... RGNR ... Udienza del ... Giudice ...*”) e lo stesso andrà indirizzato a:

- a. per le sezioni dibattimentali:
 - sez1.penale.tribunale.torino@giustizia.it
 - sez3.penale.tribunale.torino@giustizia.it
 - sez4.penale.tribunale.torino@giustizia.it
 - sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it
- b. per la sezione GIP-GUP, alla casella cancelleria.gipgup.tribunale.torino@giustizia.it ovvero alla casella di posta che verrà indicata dal/la cancelliere/a in udienza.

Nel caso di deposito sul Portale, andrà invece opzionata dal menù la voce “*memoria difensiva*” e andranno inseriti, come atto principale, una nota di deposito e, come allegati, i documenti da inviare.

H)

CHIARIMENTI SUL DEPOSITO DI ATTI A MEZZO PEC

In tutte le ipotesi in cui è consentito l’invio di atti a mezzo PEC del Difensore – a norma delle presenti Linee Guida ovvero secondo le norme vigenti⁸ – in presenza di più indirizzi PEC assegnati al medesimo Ufficio Giudiziario di destinazione (contraddistinti da numerazione successiva: depositoattipenali1, depositoattipenali2, ecc...) come da elenco allegato al provvedimento DGSIA di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si ricorda che è **opportuno attenersi alla ripartizione degli indirizzi effettuata all’interno di ciascun Ufficio** (Procura, Tribunale, Corte d’appello) a seconda della specifica cancelleria/segreteria o della tipologia di atto da depositare, come di seguito riepilogata:

Procura della Repubblica	Si rimanda all'apposito elenco per gli abbinamenti PEC - Magistrati	depositoattipenali1.procura.torino@giustiziacert.it
		depositoattipenali2.procura.torino@giustiziacert.it
		depositoattipenali3.procura.torino@giustiziacert.it
	Ufficio Esecuzioni	depositoattipenali3.procura.torino@giustiziacert.it
		esecuzioni.procura.torino@giustiziacert.it
Tribunale	Sezione GIP/GUP	depositoattipenali1.tribunale.torino@giustiziacert.it
	Sezioni dibattimentali, Riesame, Assise, Mis. Prev.	depositoattipenali2.tribunale.torino@giustiziacert.it
	Impugnazioni e istanze gratuito patrocinio (anche GIP)	depositoattipenali3.tribunale.torino@giustiziacert.it

⁸ Cfr. art. 3, co. 9, DM 217/2023, come modificato dal DM 206/2024

Corte d'appello	sezioni I e II	depositoattipenali.ca.torino@giustiziacert.it
	sezioni III e IV	depositoattipenali2.ca.torino@giustiziacert.it
	sezione V, Assise e Cancelleria Centrale	depositoattipenali3.ca.torino@giustiziacert.it

Ciò premesso, si conviene che l'invio via a mezzo PEC di un atto del Difensore ad un indirizzo diverso da quello determinato come sopra – purché previsto nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia dell'Ufficio Giudiziario (Procura di Torino, Tribunale di Torino o Corte d'appello di Torino) – non determina alcuna conseguenza in termini di ammissibilità dell'atto⁹.

D)

ACCESSO DEL DIFENSORE AL FASCICOLO INFORMATICO

Posto che, allo stato, come detto, al Difensore non è consentito accedere direttamente al fascicolo informatico, formato e conservato a norma dell'art. 111 *ter* c.p.p., in tutte le fasi procedurali e processuali in cui ciò sarebbe previsto dalla normativa vigente, è opportuno precisare che:

- **nella fase conseguente alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.**, il Difensore può avere accesso da remoto (e senza necessità di recarsi all'ufficio TIAP) a copia integrale del fascicolo informatico del PM, utilizzando la funzione “*accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)*” tramite il Portale Deposito Atti Penali, che prevede il deposito di una apposita istanza (redatta su atto nativo digitale, firmato digitalmente), dopo aver selezionato il procedimento corrispondente tra quelli “*autorizzati*” e visibili, ed il successivo rilascio, da parte dell'Ufficio, del link per scaricare gli atti, a fronte del pagamento dei diritti nella misura forfettaria e fissa (allo stato determinati in € 8,00);
- **per i fascicoli in cui risulti emesso e notificato il Decreto di citazione all'udienza predibattimentale**, il Difensore potrà ottenere copia integrale degli atti mediante la funzione “*accesso agli atti (art. 116 c.p.p.)*” del Portale, indirizzata alla Procura, come al punto che precede;
- **nella successiva fase del giudizio dibattimentale**, si consiglia al Difensore di verificare presso la competente cancelleria, prima del pagamento dei diritti di copia, se il fascicolo del dibattimento è stato scansionato: in tal caso, potrà ottenere, previo pagamento dei diritti nella misura indicata, copia informatica integrale degli atti dello stesso, utilizzando, tramite Portale, la medesima procedura di “*accesso agli atti*” (*ex art. 116 c.p.p.*) descritta al punto precedente.

In prospettiva futura, i firmatari delle presenti Linee Guida rimarcano la necessità di prevedere **strumenti e spazi idonei a consentire la consultazione da parte dei Difensori** – a prescindere dalla scelta di estrarne copia – **del fascicolo informatico di cui all'art. 111-ter c.p.p.**, sia a seguito

⁹ I firmatari aderiscono, in proposito, all'orientamento espresso dalla Sentenza della pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. V penale (ud. 10/05/2021) dep. 30/06/2021, n. 24953, secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la trasmissione ad un indirizzo pec dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del Tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), D.L. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale.

dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. (oggi possibile all'ufficio TIAP della Procura, con esclusione dei fascicoli della Sezione Affari Semplici), sia durante il giudizio di primo grado, in ossequio alla norma vigente che ne prevede *l'accessibilità* e la *agevole consultazione telematica*.

I Difensori sono inviati ad inviare segnalazioni del mancato o difettoso funzionamento del Portale al seguente indirizzo mail: info-ppt@giustizia.it

Letto, confermato e sottoscritto in data 17 marzo 2025.

Seguono le sottoscrizioni.

Per la Corte d'Appello del Piemonte e della Valle d'Aosta

Per il Tribunale Ordinario di Torino

Per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Torino

Per il Consiglio dell'ordine
degli Avvocati di Torino

Per la Camera Penale
"Vittorio Chiusano" del Piemonte
Occidentale e della Valle d'Aosta